SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
12 dicembre 1996

Causa T-132/95

Peter Gammeltoft
contro
Commissione delle Comunità europee

«Agenti temporanei – Ex esperto nazionale distaccato – Ex agente ausiliario – Indennità di prima sistemazione – Rimborso delle spese di trasloco»

Testo completo in francese . . . . . II - 1633

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, in particolare, l'annullamento della decisione della Commissione 15 settembre 1994 con cui veniva negata al ricorrente la concessione dell'indennità di prima sistemazione e del rimborso delle spese di trasloco.

Esito: Annullamento per quanto attiene all'indennità di prima sistemazione e al rimborso delle spese di trasloco. Irricevibilità quanto al resto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente, già dipendente presso il ministero danese dell'Ambiente messo a disposizione della Commissione a Bruxelles in qualità di esperto nazionale distaccato, veniva nominato agente ausiliario della Commissione e successivamente assunto in qualità di agente temporaneo.

Durante il periodo del distacco, il ricorrente continuava ad essere retribuito dal proprio datore di lavoro danese. Ai sensi del regime applicabile agli esperti nazionali distaccati, egli era tenuto a risiedere nel luogo della sede di servizio o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni.

Durante il periodo di distacco, il ricorrente abitava a Bruxelles. Assieme alla moglie era proprietario di un appartamento a Copenaghen in cui i due abitavano, unitamente al figlio, prima del distacco. In seguito, inizialmente la moglie del ricorrente restava con il figlio a Copenaghen, ricongiungendosi poi con il ricorrente prima della nomina del medesimo quale agente ausiliario.

La Commissione fissava, come luogo di assunzione del ricorrente, allora agente ausiliario, Bruxelles e come luogo di origine Frederiksberg (Danimarca), negandogli la concessione dell'indennità di prima sistemazione, del rimborso delle spese di viaggio, del rimborso delle spese di trasloco nonché delle indennità giornaliere. Gli veniva invece concessa l'indennità di dislocazione.

L'8 settembre 1994 il ricorrente, divenuto agente temporaneo, inviava alla Commissione una lettera con cui sosteneva di aver diritto alla concessione dell'indennità di prima sistemazione e al rimborso delle spese di trasloco.

Il 15 settembre 1994 la Commissione inviava al ricorrente una nota informandolo di non poter dare seguito favorevole alla sua richiesta.

Il 18 novembre 1994 il ricorrente proponeva reclamo avverso tale decisione.

Il reclamo veniva respinto dalla Commissione.

Sulla ricevibilità

Il ricorso, nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione della Commissione con cui veniva negata al ricorrente la concessione delle indennità giornaliere o del rimborso delle spese di viaggio, è irricevibile, atteso che il suo oggetto non è conforme a quello del reclamo.

Riferimento: Tribunale 13 luglio 1995, causa T-545/93, Kschwendt/Commissione (Racc. PI pag. II-565, punti 28-31)

Nel merito

Sull'indennità di prima sistemazione

L'art. 5, n. 1, primo comma, dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: l'«allegato VII» e lo «Statuto») prevede che, per avere diritto all'indennità di prima sistemazione, il dipendente di ruolo deve soddisfare una delle due condizioni alternative seguenti: essere in possesso dei requisiti per fruire dell'indennità di dislocazione, o provare di aver dovuto cambiare residenza per adempiere gli obblighi di cui all'art. 20 dello Statuto (punto 50).

Il ricorrente fruisce dell'indennità di dislocazione concessagli con decisione della Commissione divenuta definitiva. Egli ha quindi diritto all'indennità di prima sistemazione (punti 52 e 53).

Per fruire di tale diritto, il dipendente di ruolo non è tenuto a fornire l'ulteriore prova di aver dovuto cambiare residenza (punto 53).

L'interessato non è nemmeno tenuto a provare l'esistenza di spese effettive (punto 54).

Riferimento: Corte 9 novembre 1978, causa 140/77, Verhaaf/Commissione (Racc. pag. 2117); conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn per la sentenza della Corte 18 marzo 1982, causa 90/81, Burg/Corte di giustizia (Racc. pag. 983, in particolare pag. 995); Tribunale 30 gennaio 1990, causa T-42/89, Yorck von Wartenburg/Parlamento (Racc. pag. II-31, punti 21-23)

Dall'art. 24 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») risulta che la situazione di un agente temporaneo assunto per una durata determinata di tre anni e che benefici dell'assegno di famiglia è equiparata a quella del dipendente di ruolo che abbia diritto all'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 5, n. 1, dell'allegato VII. Il legislatore comunitario ha pertanto ritenuto che tale agente incorra in talune spese supplementari, in particolare per quanto riguarda la sistemazione di un alloggio adeguato per un soggiorno di almeno tre anni, analoghe a quelle sostenute dal dipendente nominato in ruolo, che è tenuto a fissare stabilmente la propria residenza nel luogo della sede di servizio (punto 55).

Riferimento: Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-33/95, Lozano Palacios/Commissione (Racc. PI pag. II-1535, punto 63)

La situazione del ricorrente corrisponde alla finalità dell'art. 24 del RAA, in particolare in quanto, all'atto dell'assunzione in qualità di agente temporaneo, egli ha dovuto fissare una residenza stabile per poter risiedere nel luogo della sede di servizio per un periodo di tre anni, mentre precedentemente si trovava in una situazione precaria e aveva dovuto assumere solamente una residenza provvisoria (punto 56).

Infine, l'art. 5, n. 3, dell'allegato VII esige semplicemente la prova che il dipendente di ruolo e, all'occorrenza, la sua famiglia si siano sistemati nel luogo della sede di servizio, vale a dire che vi abitino (punto 57).

La decisione della Commissione è annullata nella parte in cui nega al ricorrente la concessione dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 5, n. 1, primo comma, dell'allegato VII (punto 59).

Sul rimborso delle spese di trasloco

La finalità dell'art. 9, n. 1, dell'allegato VII è quella di consentire al dipendente di ruolo di far fronte alle spese di trasloco dalla sua precedente residenza al luogo della sede di servizio. Tale disposizione prevede unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, sulla base di un preventivo precedentemente approvato (punto 62).

Al fine di stabilire se il ricorrente sia stato obbligato a spostare la propria residenza per conformarsi alle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto occorre applicare in via analogica l'impostazione accolta dalla Corte al punto 21 della sentenza Parlamento/Vienne con riguardo al significato dell'espressione «essere tenuto a cambiare residenza» nel contesto delle indennità giornaliere di cui all'art. 10 dell'allegato VII (punto 63).

Riferimento: Corte 11 agosto 1995, causa C-43/94, Parlamento/Vienne (Racc. pag. I-2441, punto 21)

Ne consegue che la residenza da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 9, n. 1, dell'allegato VII è quella in cui l'interessato mantiene il centro dei propri interessi. Per aver diritto al rimborso delle spese di trasloco, gli è sufficiente provare che egli non può continuare a dimorare in tale precedente residenza e che ha dovuto procedere al trasloco al fine di assumere una nuova residenza nel luogo della sede di servizio (punto 64).

Il ricorrente ha mantenuto, sino alla sua assunzione in qualità di agente temporaneo, la precedente residenza a Copenaghen, ove ha conservato un rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro e ha mantenuto legami familiari e sociali (punti 65 e 66).

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che la «precedente residenza» di cui tener conto ai fini dell'art. 9, n. 1, dell'allegato VII sia quella situata a Copenaghen (punto 68).

Riferimento: Parlamento/Vienne, citata, punto 21

Il ricorrente è stato quindi obbligato a spostare la propria residenza ai sensi dell'art. 9, n. 1, dell'allegato VII e ha quindi diritto al rimborso delle spese di trasloco previsto da tale disposizione (punto 69).

In tale situazione, per avere diritto al rimborso delle spese di trasloco l'interessato deve provare che: a) la sua residenza nel luogo della sede di servizio aveva natura provvisoria, nel senso che egli vi ha abitato al solo scopo di esercitare le sue funzioni nell'ambito del suo distacco, per un periodo determinato, dal datore di lavoro del suo paese di origine e, inoltre, al solo scopo di esercitare le sue funzioni nell'ambito del contratto di agente ausiliario, per un breve periodo di tempo e sempre con il permesso del datore di lavoro del suo paese di origine; b) egli ha conservato la sua precedente residenza nel luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi nel suo paese di origine, e c) a seguito della sua nomina egli non può più conservare tale precedente residenza (punto 72).

La decisione della Commissione è annullata nella parte in cui nega al ricorrente la concessione del rimborso delle spese di trasloco (punto 74).

Dispositivo:

Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere la concessione delle indennità giornaliere e il rimborso delle spese di viaggio.

La decisione della Commissione 15 settembre 1994 è annullata nella parte in cui nega al ricorrente la concessione dell'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 5, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto e del rimborso delle spese di trasloco previsto dall'art. 9, n. 1, dell'allegato medesimo.